

***L'assegno di divorzio a due anni dalla pronuncia n.  
18287/2018 delle S.U. della Corte di cassazione.***

*Cristina Cecchetti<sup>1</sup>*

*Sommario: 1. Premessa. - 2. Udienza presidenziale divorzile e applicazione dei criteri per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno divorzile. - 3. Ripetibilità, pignorabilità e compensabilità delle somme erogate a titolo di assegno nel corso del giudizio. - 4. Il giudizio di revisione ex art. 9 l. div.*

***1. Premessa.***

Trascorsi circa due anni dalla pubblicazione della sentenza n. 18287 del 2018 della Corte di cassazione, i principi enunciati dalle Sezioni Unite hanno trovato ampia adesione<sup>2</sup>.

La giurisprudenza di merito ha condiviso il tenore di tale pronuncia: il giudice procede in sede di esame della domanda di assegno divorzile in prima battuta alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, e, qualora risulti la rilevante disparità economico-patrimoniale tra i coniugi e, comunque, l'impossibilità per il richiedente l'assegno di colmare tale divario per ragioni oggettive, accerta *“le cause in base ai parametri dell'art. 5, c. VI, prima parte, L. n. 898/70, appurando se quella sperequazione sia o meno conseguenza del contributo fornito dal medesimo istante alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età e alla durata del matrimonio, quindi quantifica l'assegno parametrandolo non al*

---

<sup>1</sup> Cristina Cecchetti, avvocatessa del Foro di Roma.

<sup>2</sup> Si rinviene pochissime pronunce in contrasto con i principi affermati dalla suddetta sentenza. Si veda Trib. Crotone, sent. 10 febbraio 2020, che richiama i principi della sentenza della Corte di cassazione n. 11504/2017 e, senza menzionare il successivo orientamento delle Sezioni Unite, rigetta la domanda di assegno avanzata dalla moglie sul rilievo che i coniugi avevano redditi simili, essendo entrambi disoccupati.

*pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, bensì in misura tale da assicurare, all'avente diritto, un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato*<sup>3</sup>.

Spetta al coniuge richiedente provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno, compresa l'impossibilità oggettiva di inserirsi sul mercato del lavoro e di reperire un'attività occupazione in grado di colmare il significativo divario economico con il coniuge<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Così Corte App. Roma, sent. 12 marzo 2020, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), rigetta l'appello avverso la sentenza n. 171 del 2017 pronunciata dal Tribunale di Tivoli. *Ex multis* Trib. Siracusa, sez. 1, sent. 21 aprile 2020, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), attribuisce alla moglie l'assegno divorzile nella misura di euro 500,00, in ragione del fatto che *“dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti e della ulteriore produzione documentale, è emerso una capacità patrimoniale e reddituale notevolmente più forte del ricorrente, al contrario la resistente che non ha alcuna collocazione lavorativa in quanto casalinga, poiché si è sempre dedicata alla cura della casa e delle figlie”* (il matrimonio aveva avuto la durata di 28 anni) *“non ha alcuna capacità reddituale e produttiva, anche in considerazione del fatto che a oggi la G., è una donna di 60 anni ed è affetta da gravi patologie che gli impediscono di deambulare autonomamente e dunque di procurarsi da sé i mezzi di sussistenza”*; Trib. Rovigo, sent. 16 aprile 2020, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), rigetta la domanda di assegno divorzile, avanzata dalla moglie sul presupposto che *“non ravvisandosi una considerevole sproporzione di reddito tra le parti e tenuto conto del fatto che la resistente ha sempre lavorato e non sostiene oneri locativi, non vi è prova che lo squilibrio economico, quand'anche esistente nei termini indicati da parte resistente, sia stata la conseguenza di scelte condivise della coppia”*; Trib. Rovigo, sent. 08 aprile 2020, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), attribuisce alla moglie un assegno pari ad euro in considerazione del fatto che la moglie *“ha cinquantadue anni ed è interprete, essendo quindi dotata di idonea capacità lavorativa, la quale, tuttavia, vista anche l'età della stessa, non le consentirà un incremento futuro del proprio tenore di vita ed una posizione previdenziale adeguata. E' pacifico che in costanza di matrimonio, della durata di circa 18 anni, la ricorrente si sia occupata della cura dei figli e della famiglia, così consentendo al marito di dedicarsi appieno alla sua attività professionale, contribuendo, perciò, alla sua realizzazione lavorativa e all'incremento del patrimonio familiare”*; Trib. Brescia, sez. III, sent. 10 aprile 2020, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), riconosce alla moglie l'assegno divorzile in presenza di una significativa disparità reddituale tra i coniugi e per avere la stessa fino alla separazione dal marito *“collaborato nell'attività artigianale di tappezziere svolta e gestita dal coniuge, al cui sviluppo e alla cui crescita aveva evidentemente contribuito”*; Trib. Bologna, sent. 15 gennaio 2020, n. 97, in [www.giuraemilia.it](http://www.giuraemilia.it), riconosce l'assegno nella misura di euro 500,00 alla moglie, di cinquantasei anni di età, priva di lavoro, sulla scorta della rilevante disparità patrimoniale tra le parti e in considerazione del fatto che la scelta che la moglie si dedicasse unicamente alla cura della famiglia, rinunciando al proprio lavoro in un istituto di credito, *“è stata inizialmente adottata concordemente”* tra i coniugi *“e che nel periodo successivo è stata quantomeno accettata dal marito”*; Trib. Ravenna, sent. 26 novembre 2019, n. 1198, in [www.giuraemilia.it](http://www.giuraemilia.it), secondo la quale il nuovo orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione mira *“a “premiare” il contributo fornito alla conduzione del menage familiare allorquando sia stato il frutto di decisioni prese in comune dai coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale alla luce appunto virtù dei principi costituzionale di pari dignità e di solidarietà che permeano il rapporto fra gli ex coniugi anche dopo lo scioglimento del matrimonio”*. Viene riconosciuto alla moglie, operaia con contratto a tempo determinato, un assegno divorzile pari a 400,00 euro mensili, per il contributo dato alla famiglia con il suo lavoro casalingo non retribuito (la moglie nel corso del matrimonio aveva sempre lavorato ad eccezione del periodo 1992-1997 quando, a seguito della nascita della figlia, aveva rinunciato a svolgere attività lavorativa per dedicarsi alla gestione della famiglia).

<sup>4</sup>*Ex multis* Trib. Brescia, sez. III, sent. 10 aprile 2020, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), sottolinea che la moglie richiedente l'assegno non aveva allegato né tantomeno offerto di provare le oggettive difficoltà di immissione nel mondo del lavoro, *“come invece era suo onere fare (sottraendosi anche*

Non è stato ancora chiarito dalla giurisprudenza di legittimità quale significato vada propriamente attribuito alla funzione risarcitoria dell'assegno divorzile<sup>5</sup>, tanto che c'è chi sostiene che ad essa (con riferimento alle ragioni della decisione) “*sembra essere stata attribuita minore rilevanza, in quanto non riportata nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione*”<sup>6</sup> delle Sezioni Unite. Nè è pacifico in che modo vada inteso il criterio delle “*ragioni della decisione*”, vale a dire se il giudice del divorzio possa valutare i fatti che hanno determinato la crisi del matrimonio, anche quando non vi è stato alcun accertamento giudiziale circa la responsabilità della separazione personale, perchè non è stata proposta la domanda di addebito nel giudizio di separazione o è stata rinunciata in corso di causa ovvero nel caso in cui i coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale<sup>7</sup>.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale ha dato origine a diversi problemi applicativi, alcuni dei quali non hanno ancora trovato una risposta univoca in giurisprudenza, come l'applicazione dei criteri per il riconoscimento dell'assegno divorzile già all'udienza presidenziale, mentre per altri si è giunti rapidamente ad una soluzione condivisa (si

---

*all'obbligo di dare conto di eventuali rinunce a sbocchi professionali alternativi alla collaborazione con l'attività del coniuge che potessero trovare causa in accordi coniugali in tal senso, criterio introdotto dalla Cassazione nelle more del giudizio)*”; Trib. Salerno, sent. sez. 1, sent. 22 gennaio 2020, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie, in quanto quest'ultima “- di anni 38 - non ha fornito alcuna prova in ordine alla propria attuale posizione patrimoniale (non risulta depositata alcuna documentazione reddituale) pur avendo ammesso di aver svolto nel tempo vari lavori”; Trib. Oristano, sent. 27 giugno 2019, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), non accoglie la domanda di assegno divorzile proposta dalla moglie, in quanto “non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in merito all'impossibilità di procurarsi un reddito per ragioni oggettive, non essendo stato prodotto agli atti la certificazione medica accertante l'invalidità al 75%” né ha fornito “alcun elemento circa i presupposti giustificanti dello stesso (n.d.r. assegno divorzile), quali il contributo dato per la crescita dei figli, o la formazione del patrimonio familiare, o l'impossibilità di reperire un lavoro nonostante la ricerca dello stesso, visto la giovane età della resistente”.

<sup>5</sup>Non è chiaro se possa essere riconosciuto l'assegno divorzile in presenza della rilevante disparità economico-patrimoniale dei coniugi, ma in assenza di esigenze assistenziali e del contributo fornito dal coniuge alla vita matrimoniale, sul solo presupposto della pronuncia di addebito della separazione personale dei coniugi. Si pensi all'ipotesi di due coniugi senza figli, ciascuno con una propria attività lavorativa che corrisponde alla medesima svolta prima del matrimonio, ma con diverse capacità reddituali, tali da concretizzare il requisito del rilevante divario economico-patrimoniale tra le parti richiesto dalla Corte di cassazione. La moglie chiede l'assegno divorzile in ragione delle condotte poste in essere dal marito in costanza di matrimonio, che hanno determinato il fallimento del progetto coniugale, tanto che a quest'ultimo è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato. *Quid iuris?*

<sup>6</sup>Trib. Rovigo, sent. 08 aprile 2020, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it).

<sup>7</sup>Per una disamina della giurisprudenza di merito sul punto si veda C. Cecchetti, *Gli orientamenti della giurisprudenza di merito in tema di assegno di divorzio dopo la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del 2018*, in [www.giudicedonna.it](http://www.giudicedonna.it), 2018, n. 4, pag. 15-18.

pensi all'inammissibilità della richiesta di revisione dell'assegno ex art. 9 l. div. fondata unicamente sul sopravvenuto mutamento giurisprudenziale per l'attribuzione dell'assegno divorzile).

Di tutto ciò si dirà meglio *infra*.

## ***2. Udienza presidenziale divorzile e applicazione dei criteri per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno divorzile.***

Come è noto la struttura del processo divorzile si articola in due fasi: la prima di carattere sommario davanti al presidente (o al giudice da lui delegato per la trattazione dell'udienza presidenziale) è volta a tentare una riconciliazione dei coniugi e in caso di esito negativo a verificare la possibilità di raggiungere un accordo, in difetto del quale verranno adottati i provvedimenti urgenti e provvisori destinati a essere assorbiti dalla sentenza del tribunale; mentre la seconda, modellata sul processo di cognizione ordinario, si svolge davanti al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale.

Il *revirement* della Corte di cassazione sui parametri per il riconoscimento dell'assegno divorzile ha riaperto l'attenzione sulla natura dell'udienza presidenziale divorzile, imponendo all'interprete di fornire risposta all'insoluto dilemma se essa debba essere considerata quale sede per la modifica dei provvedimenti che regolano la separazione personale dei coniugi o al contrario se abbia una funzione cautelare-anticipatoria del successivo assegno divorzile.

Il dibattito non è meramente teorico, ma implica rilevanti ricadute pratiche in termini di accoglimento o di rigetto della domanda economica avanzata dal coniuge in sede presidenziale<sup>8</sup>: nel primo caso il Presidente dovrà verificare la presenza di un fatto sopravvenuto tale da alterare la situazione economico-patrimoniale delle parti sancita con il provvedimento separativo e sarà tenuto a valutare la richiesta di modifica sulla base del criterio del tenore di vita, al quale è ancorato l'assegno di mantenimento<sup>9</sup>, nel secondo caso invece potranno trovare

---

<sup>8</sup>La fase presidenziale divorzile, al pari di quella separativa, sia governata per quanto riguarda le richieste economiche avanzate da un coniuge in proprio favore e non per i figli, dal principio della domanda e che pertanto il Presidente non possa disporre d'ufficio a carico di uno dei coniugi un assegno non richiesto dall'altro.

<sup>9</sup>Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza anche di legittimità, "la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156

applicazione i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione per il riconoscimento dell'assegno divorzile, con la conseguenza che sin dall'atto introduttivo il coniuge richiedente dovrà fornire la prova della sussistenza dei requisiti stabiliti in tale pronuncia, ivi compreso il contributo fornito alla vita familiare e il nesso di causalità tra il ruolo endo-familiare assunto e la deteriore condizione economico-familiare nella quale versa.

La giurisprudenza di merito non si è ancora assestata su una posizione concorde, rinvenendosi pronunce tra loro contrastanti. La Corte d'Appello di L'Aquila, in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale divorzile, ha ritenuto che *“nella fase presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (che ha altri presupposti, e consegue al mutamento di "status", e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio), ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi. Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale (peraltro corretto dalle Sezioni Unite, per quanto detto) potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima”*<sup>10</sup>. Non mancano però provvedimenti di segno opposto in cui già in sede presidenziale viene fatta applicazione dei presupposti dettati dalle Sezioni Unite per l'attribuzione dell'assegno di divorzio, assumendo che *“i provvedimenti economici adottabili ex art. 708 c.p.c. hanno una natura e funzione composita, da tempo evidenziata nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, cautelare e al tempo stessa*

---

*c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”* (ex multis Cass., sez. 1, sent. 16 maggio 2017, n. 12196, in [www.itaggiureweb.it](http://www.itaggiureweb.it)). Del tutto isolate sono rimaste le due pronunce della Corte di Cassazione (n. 16405 del 2019 e n. 16809 del 2019), con le quali sono stati applicati i criteri stabili dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018 per il riconoscimento dell'assegno divorzile all'assegno di mantenimento, con conseguente equiparazione delle due tipologie di assegno.

<sup>10</sup>Si veda Corte App. L'Aquila, decreto 04 ottobre 2018, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it), con la quale è stata riformata l'ordinanza presidenziale pronunciata dal Presidente del Tribunale di Chieti, il quale aveva escluso la previsione di assegno in favore della moglie (che era stata invece stabilita con la separazione), sul presupposto che, svolgendo quest'ultima la professione di avvocato, era economicamente autosufficiente sulla base dei criteri stabiliti dalla sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione per il riconoscimento dell'assegno divorzile.

*anticipatoria, cosicché non sarebbe giustificato onerare una delle parti di una contribuzione verosimilmente destinata alla revoca o a una riduzione, all'esito del giudizio*<sup>11</sup>.

Si ritiene che tale ultimo indirizzo non possa essere condiviso. La fase presidenziale divorzile va trattata al pari di un procedimento di modifica delle condizioni dettate nella separazione personale dei coniugi e pertanto l'assegno di cui si discute in tale sede non può che essere un assegno di mantenimento, non solo in quanto lo *status* di divorziato si acquisisce solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio<sup>12</sup>, ma anche perchè le parti, successivamente alla pronuncia dei provvedimenti presidenziali, possono decidere di rinunciare e abbandonare il processo divorzile perché non ne hanno più interesse, volendo rimanere giuridicamente separati, con conseguente estinzione del giudizio. In questa ultima ipotesi in forza del disposto dell'art. 189 disp. att. c.p.c. l'ordinanza presidenziale pronunciata nella causa divorzile continuerebbe a produrre i suoi effetti, anche dopo l'estinzione di tale giudizio, sicché, se si applicassero i criteri di attribuzione dell'assegno divorzile già in sede presidenziale, si giungerebbe al paradosso che i coniugi, che hanno rinunciato al giudizio divorzile prima della pronuncia sul vincolo, perché vogliono mantenere lo *status* giuridico di separati, vedrebbero regolamentati i loro aspetti economici sulla base dell'applicazione dei principi dell'assegno divorzile.

L'udienza presidenziale divorzile non può che essere stata concepita dal legislatore quale *continuum* della fase separativa<sup>13</sup>, nella

---

<sup>11</sup>Trib. Torino, sez. VII, ord. 08 gennaio 2019, inedita, in sede presidenziale ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore della moglie stabilito in sede separativa, richiamando la triplice funzione assistenziale, perequativo-compensativa e risarcitoria dell'assegno stabilita nella pronuncia n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

<sup>12</sup>Sul punto Cass., sez. 1, ord. 30 agosto 2019, n. 21926, in *www.italgiureweb.it*, pag. 14, ove si afferma che “*Il diritto all'assegno di divorzio sorge solo dopo la pronuncia di scioglimento del vincolo passata in giudicato. Così è stabilito nella L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13*”. In dottrina si veda Danovi, *I provvedimenti presidenziali nella separazione e nel divorzio: alla ricerca di un'identità perduta*, in *Fam e Dir.*, 2018, fasc. 7, p. 717 e ss., secondo il quale “*lo status di divorziato si acquista soltanto con il passaggio in giudicato della relativa sentenza (sino a quel momento i coniugi, pur separati, restano tali), e comunque il contributo individuato in favore del coniuge debole può acquisire natura di assegno di divorzio unicamente dopo la sentenza di divorzio. In questa prospettiva, nella fase presidenziale - pur connotata da una funzione anticipatoria - il presidente non dovrebbe né potrebbe far decorrere da subito l'assegno di divorzio, ma solo confermare (o eventualmente modificare, ma con adeguata motivazione fondata sempre sui presupposti di tale specifico assegno) l'assegno*”.

<sup>13</sup>La costante giurisprudenza ritiene che in caso di pendenza del processo per separazione personale dei coniugi, dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, quantomeno, dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle

quale vagliare a distanza di tempo<sup>14</sup> se sono intervenuti cambiamenti nelle condizioni patrimoniali dei coniugi tali da rendere necessaria la modifica o anche la revoca dei provvedimenti adottati nel procedimento di separazione personale.

Tale funzione sembra essere venuta in parte meno a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento con la legge 06 maggio 2015, n. 55, del c.d. divorzio breve, con il quale è stato notevolmente ridotto il lasso temporale che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio dopo la separazione personale (sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti il Presidente se vi è stata separazione consensuale, dodici mesi in caso di separazione giudiziale<sup>15</sup>).

Ciò ha reso meno probabile che in un così breve periodo possano intervenire fatti nuovi che incidono sull'assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento separativo, ma di certo non è escluso che tale ipotesi si verifichi. Del resto i coniugi potrebbero chiedere il divorzio anche a distanza di molti anni dalla conclusione del processo di separazione personale, sicché non viene meno la natura dell'udienza presidenziale quale luogo in cui esaminare se sono sopravvenute circostanze che possono determinare la modifica delle statuizioni previste nel titolo separativo.

A quanto finora detto fa eccezione l'ipotesi, per il vero poco frequente, in cui l'udienza presidenziale non venga fissata a seguito di domanda divorzile con presupposto la separazione personale dei

---

questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile (*ex multis* Trib. Milano, ord. 26 febbraio 2016, est. Buffone, in *Giur. It.*, 2016, fasc. 10, p. 2167; Trib. Bologna, sent. 21 ottobre 2019, n. 2260, inedita).

<sup>14</sup>Si ricordi che prima della riforma del 2015 ai sensi dell'articolo 3, n. 2), lett. b) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 occorreva per poter proporre domanda di divorzio che fossero trascorsi almeno tre anni dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale sia in caso di separazione personale contenziosa che in quello di separazione consensuale, fatta eccezione per le ipotesi di c.d. divorzio diretto.

<sup>15</sup>Si ricorda che in entrambi i casi è necessario che la sentenza sul vincolo matrimoniale sia passata in giudicato. In caso di separazione giudiziale la parte interessata alla sentenza sullo *status* può richiedere *ex art. 709 bis c.p.c.* già alla prima udienza avanti il giudice istruttore la rimessione della causa al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, che peraltro il tribunale è tenuto a emettere d'ufficio (si veda Cass. civ., sez. V1-1, ord. 31 agosto 2017, n. 20666, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it); Cass. civ., sez. V1-1, ord. 22 giugno 2012, n. 10484, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it), secondo cui con riferimento all'art. 709 bis c.p.c. “con la locuzione “il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione”, il legislatore del 2005 ha eliminato ogni valutazione di discrezionalità circa l'emanazione della sentenza parziale sullo status, ragion per cui l'invocato impulso di parte, anzi di entrambe le parti, come sembra sostenersi nel ricorso, non è affatto richiesto”).

coniugi, ma per una delle fattispecie di c.d. divorzio diretto, ove manca a monte un provvedimento che regola la separazione personale dei coniugi.

In questo frangente l'udienza presidenziale divorzile non può essere equiparata al procedimento di modifica delle condizioni della separazione personale *ex art. 710 c.p.c.*, poiché, se il coniuge non ha presentato domanda per la separazione personale, non vi è stata la pronuncia di alcun provvedimento separativo, sicché per l'adozione dei provvedimenti urgenti e provvisori in sede presidenziale andranno applicati con funzione anticipatoria i criteri stabili per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno divorzile.

La diversità dei parametri applicati in sede presidenziale per l'esame della richiesta economica avanzata dal coniuge trova giustificazione nel fatto che la parte che propone la domanda di c.d. divorzio diretto avrebbe potuto richiedere la separazione personale, non avendo il legislatore escluso tale possibilità allorquando si è realizzata una o più delle fattispecie previste dal legislatore per il c.d. divorzio diretto.

La libera scelta nell'ambito del principio di autoresponsabilità di adire l'autorità giudiziaria per ottenere immediatamente lo *status* di divorziato, senza avere richiesto e acquisito in precedenza quello di separato, comporta che il coniuge non possa dolersi delle conseguenze della propria decisione, dalla quale si evince la mancanza di interesse allo *status* di separato e pertanto alla regolamentazione degli aspetti economici sulla base delle norme che governano la separazione personale.

### ***3. Ripetibilità, pignorabilità e compensabilità delle somme erogate a titolo di assegno nel corso del giudizio.***

Come si è già detto, il contenuto delle statuizioni presidenziali viene assorbito nella sentenza definitiva, sicché con tale provvedimento l'assegno disposto in fase presidenziale può essere confermato, modificato o anche revocato.

Qualora con la sentenza definitiva venga esclusa la spettanza dell'assegno divorzile o quest'ultimo venga determinato in misura inferiore rispetto all'assegno stabilito in fase presidenziale, la parte

obbligata al versamento dell'assegno in forza dell'udienza presidenziale potrà richiedere la restituzione della somma corrisposta e non dovuta all'ex coniuge in base alla sentenza definitiva, se in tale ultimo provvedimento non è diversamente disposto.

L'art. 4, comma 13, 1. div.<sup>16</sup> attribuisce al giudice il potere di modulare la decorrenza temporale dell'assegno divorzile e tale potere è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità anche in relazione all'accertamento negativo della spettanza dell'assegno divorzile, di guisa che il giudice può stabilire il termine ultimo di efficacia del provvedimento adottato nel corso del giudizio divorzile (ordinanza presidenziale e/o provvedimento interinale adottato dal giudice istruttore di modifica dell'ordinanza presidenziale), con il quale è stato posto a carico di un coniuge l'obbligo di corresponsione dell'assegno in favore dell'altro<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup>L'art. 4, comma 13, 1. div. dispone che *“quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda”*.

<sup>17</sup>Si veda Cass., sez. 1, ord. 30 agosto 2019, n. 21926, in *www.italgiureweb.it*, pag. 14 e ss., che rigetta il motivo di ricorso della ricorrente, la quale si doleva del fatto che la Corte d'Appello, nel riconoscerle non dovuto l'assegno di divorzio (con i provvedimenti presidenziali divorzili era stato posto a carico del marito l'assegno), aveva altresì disposto l'efficacia di tale pronuncia a decorrere dal mese successivo al passaggio in giudicato della pronuncia sul vincolo. Osserva la Corte di Cassazione che *“Così è stabilito nella L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13. Il giudice del merito può diversamente modularne la decorrenza giustificando motivatamente (Cass. 20024 del 2014) il regime temporale prescelto. Tale potere è stato esercitato, ancorchè in relazione all'accertamento negativo dell'esistenza del diritto, nel rispetto dei principi generali che regolano gli effetti caducatori delle pronunce di rigetto, anche in sede di appello, della domanda accolta in primo grado, nonchè del regime giuridico dell'efficacia endo ed extra processuale dei provvedimenti propri del giudizio divorzile. Per quanto riguarda il primo profilo, i requisiti della domanda creditoria azionata sono stati ritenuti insussistenti ab origine, in relazione ai peculiari requisiti dell'assegno di divorzio, rispetto a quello separativo, ma, in funzione della natura giuridica dei provvedimenti provvisori endoprocessuali assunti nella fase presidenziale del giudizio di divorzio, delle diverse opzioni ermeneutiche che sono state affermate dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e della condotta processuale del controricorrente, si è stabilita la decorrenza degli effetti dell'accertamento negativo nel mese successivo al passaggio in giudicato della pronuncia sul vincolo. L'efficacia caducatoria non è stata estesa alla fase precedente il giudicato sul vincolo, in piena coerenza con la determinazione legislativa degli effetti delle statuizioni giudiziali, positive o negative, relative all'assegno di divorzio (L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13). Non è stato pertanto violato il principio dell'efficacia ex nunc della decorrenza del provvedimento sull'assegno di divorzio. Se ne è esclusa, correttamente l'applicazione illegittima invocata dalla parte ricorrente fondata sulla immodificabilità della statuizione sull'assegno oggetto della pronuncia impugnata fino alla sentenza di secondo grado, così vanificando la funzione dell'accertamento negativo oggetto dell'impugnazione”*; Trib. Bologna, sent. 19 giugno 2020, n. 990, rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ex moglie, disponendo la conseguente revoca *“a decorrere dal passaggio in giudicato della statuizione sullo scioglimento del matrimonio, di ogni elargizione da parte del (n.d.r. ex marito), ferme per il periodo pregresso le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale”*.

La costante giurisprudenza di legittimità sostiene che quanto versato a titolo di assegno in favore del coniuge non sia ripetibile, pignorabile e compensabile *“se le obbligazioni abbiano per loro natura ed entità carattere sostanzialmente alimentare, non rilevando come criterio discretivo assoluto, la destinazione al consumo delle somme erogate, in quanto tale destinazione può essere frutto di una valutazione soggettiva e rivolgersi verso beni e servizi non legati, neanche in senso ampio, alla nozione di mantenimento personale”*<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup>Si veda Cass., sez. 1, ord. 30 agosto 2019, n. 21926, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it), pag. 15 e 16, ove si afferma con riguardo alla irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle somme erogate a titolo, di assegno che *“deve rilevarsi in primo luogo che si tratta di condizioni impeditive dell'esercizio del diritto alla restituzione dell'indebito che operano in una fase separata, autonoma e successiva a quella relativa alla nascita ed alla decorrenza ex lege dell'efficacia della pronuncia di accertamento negativo del credito, il cui regime giuridico rimane del tutto inalterato. In secondo luogo si tratta di condizioni impeditive che possono trovare applicazione soltanto se le obbligazioni abbiano per loro natura ed entità carattere sostanzialmente alimentare, non rilevando come criterio discretivo assoluto, la destinazione al consumo delle somme erogate, in quanto tale destinazione può essere frutto di una valutazione soggettiva e rivolgersi verso beni e servizi non legati, neanche in senso ampio, alla nozione di mantenimento personale. La giurisprudenza di legittimità, coerentemente con i principi enunciati, ha ritenuto l'operatività del tutto prevalente dei principi sopra richiamati in relazione all'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti (Cass. 13609 del 2016; 25166 del 2017) in virtù della natura alimentare riconosciuta a tale obbligazione. Per quanto riguarda l'assegno di divorzio, le indicate condizioni impeditive dell'esercizio del diritto alla ripetizione dell'indebito sono state ritenute applicabili limitatamente alle ipotesi in cui la contribuzione sia finalizzata a soddisfare "mere esigenze di carattere alimentare" derivanti dalla natura ed entità delle somme erogate (Cass. 13060 del 2002) precisandosi che "sono irripetibili (nella specie la quota di pensione di reversibilità attribuita all'ex coniuge divorziato n.d.r.) nei soli limiti in cui siano riconducibili a prestazioni che per la loro misura e condizioni economiche del percettore possono ritenersi dirette ad assicurare unicamente i mezzi economici necessari per far fronte ad esigenze di vita così da essere normalmente consumate per adempiere a tale destinazione" (Cass. 15164 del 2003; conforme la successiva n. 6864 del 2009 con riferimento espresso anche all'indicatore dell'importo modesto). Dagli orientamenti esaminati emerge che per gli obblighi di mantenimento dei figli ancorchè maggiorenni ma non autosufficienti, la natura e la funzione alimentare della contribuzione può sostanzialmente essere presunta nella vigenza dell'obbligo, salva la prova dell'inesistenza della condizione di non autosufficienza economica già nella fase anteriore alla domanda di modifica. Negli orientamenti esaminati, riguardanti i figli, gli obblighi di mantenimento hanno una funzione alimentare ancorchè se ne possa rilevare, incontestatamente, un contenuto più ampio rispetto a quello desumibile dalla disciplina degli obblighi alimentari contenuta negli artt. 433 c.c. e ss. ed in particolare nell'art. 438 c.c., oltre che proporzionalmente commisurato alla situazione economico patrimoniale dell'obbligato. Un contenuto analogo, ai fini della irripetibilità delle somme versate, è stato attribuito da una pronuncia di questa Corte al contributo al mantenimento del coniuge separato, in una fattispecie, tuttavia, che aveva ad oggetto unitario, l'assegno separativo e quello in favore dei figli minori (Cass. 15186 del 2015). Deve precisarsi che in questa specifica ipotesi, poichè l'obbligo contributivo è condizionato dall'accertamento dei fatti costitutivi previsti dall'art. 156 c.c., comma 1, in relazione alla situazione economico patrimoniale dell'obbligato (art. 156 c.c., comma 2), può prospettarsi come conseguenza dell'accertamento negativo dell'obbligo di mantenimento la contestazione della natura e funzione alimentare degli importi versati. Infine, in relazione alla contribuzione esclusivamente rivolta in favore dell'ex coniuge divorziato, la natura e funzione alimentare dell'assegno, alla luce degli orientamenti esaminati, deve essere verificata in concreto, tenendo conto in particolare della destinazione effettiva alle esigenze di vita dell'altro ex coniuge, in relazione all'entità delle somme erogate e della condizione economico-patrimoniale dell'avente diritto”*.

Con una recente pronuncia la Corte di cassazione ha affermato, con riguardo alla compensazione dell'assegno di mantenimento con un credito vantato dal coniuge obbligato, che non è possibile scindere una quota alimentare nell'assegno di mantenimento e che di tale compito non può essere gravato né il giudice dell'esecuzione né quello di opposizione all'esecuzione<sup>19</sup>, sicché l'assegno di mantenimento è interamente compensabile e pignorabile.

Tale ultimo orientamento della Corte di cassazione ha il pregio di evitare in conformità con il principio di economia processuale l'apertura di ulteriori procedimenti per l'accertamento del carattere alimentare dell'assegno erogato o della parte di esso che si possa considerare destinata a soddisfare esigenze alimentari, assicurando così che nel medesimo giudizio separativo e divorzile vengano trattati tutti gli aspetti riguardanti la natura dell'obbligo.

Del resto, nel caso in cui venga accertata la non spettanza dell'assegno (sia esso di mantenimento o divorzile) corrisposto in forza

---

<sup>19</sup>Cass. civ., sez. III, sent. 26 maggio 2020, n. 9686, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it), ove si afferma che “secondo la giurisprudenza di questa Corte il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge; quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sè (Cass., 19/07/1996, n. 6519, Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5); la diversità appena enucleata è stata riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 c.c., n. 4 e art. 2778 c.c., n. 17, ha rimarcato come il primo sia un "minus" compreso nei quindi più ampi secondi (Corte Cost., 21/01/2000, n. 17, p. 2); d'altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l'assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente "in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa" (Corte Cost., 30/11/1988, p. 2); il ben più esteso perimetro, rispetto a quello alimentare, del credito in parola, è stato confermato di recente dalla complessiva rilettura dell'assegno divorzile e di mantenimento a seguito di separazione, data dalla giurisprudenza di questa Corte: l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; diversamente, l'assegno divorzile dev'essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo volto - seppur non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale - al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., Sez. U., 11/07/2018, n. 18287, Cass., 26/06/2019, n. 17098)..."

di un precedente provvedimento, la parte onerata ha diritto di ottenere la restituzione per l'intero dell'importo versato indebitamente (salvo che sia diversamente disposto dal giudice), dal momento che nell'accertamento negativo dell'obbligo è connaturata l'esclusione della sussistenza dell'esigenza alimentare nel coniuge richiedente (ad eccezione del rigetto della domanda per carenza di redditi da parte del coniuge a carico del quale si richiede l'assegno).

Infatti:

1. per quanto riguarda l'assegno di mantenimento l'esclusione della sua spettanza implica l'accertamento della carenza dei fatti costitutivi previsti dall'art. 156, comma 1, c.c. in relazione alla condizione economico-patrimoniale del coniuge richiedente. Nel caso di addebito infatti è previsto l'assegno di carattere alimentare in presenza dello stato di bisogno del coniuge;
2. per quanto riguarda l'assegno divorzile, alla luce dei criteri stabiliti dalle Sezioni Unite con pronuncia n. 18287 del 2018, esso si compone di una triplice funzione e può essere riconosciuto anche solo in presenza di quella assistenziale. Pertanto se la domanda di assegno divorzile viene rigettata, è insito l'accertamento della sussistenza di un'autonomia economica della parte richiedente l'assegno, eccetto l'ipotesi in cui la pretesa non venga accolta perché difetta il requisito della rilevante disparità tra i coniugi<sup>20</sup>.

#### **4. Il giudizio di revisione ex art. 9 l. div.**

L'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018 incide in modo significativo anche nei giudizi di revisione ex art. 9, comma 1, della legge 01 dicembre 1970, n. 898<sup>21</sup>.

Tale procedimento trova applicazione soltanto in relazione ai fatti

---

<sup>20</sup>L'assegno divorzile potrebbe essere escluso, senza che il giudice compia alcun accertamento in merito all'autonomia economica e al contributo familiare fornito dal coniuge richiedente, per mancanza del requisito della rilevante disparità economico-patrimoniale dei coniugi.

<sup>21</sup>L'art. 9, comma 1, della legge 01 dicembre 1970, n. 898 dispone che “*qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6*”.

successivi all'accertamento coperto da giudicato, che determinano una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli *ex* coniugi<sup>22</sup> tale da alterare la situazione patrimoniale cristallizzata nel pregresso provvedimento<sup>23</sup>. Gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici se si verificano in corso di causa devono essere dedotti in tale giudizio<sup>24</sup>, non potendo essere posti a fondamento della domanda di revisione fatti pregressi o ragioni giuridiche non dedotte nel precedente giudizio di divorzio.

E' però consentita, pur in mancanza di fatti sopravvenuti, la proposizione con il separato giudizio *ex art.* 9 della l. n. 898 del 1970 della domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio, quando essa è stata dichiarata inammissibile perché tardiva nel giudizio relativo allo scioglimento del vincolo matrimoniale, in quanto la pronuncia processuale di inammissibilità osta all'esame nel merito della domanda e pertanto non è inidonea alla produzione del giudicato<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup>Sul punto Trib. Bologna, sent. 29 dicembre 2018, n. 12128, in [www.giuraemilia.it](http://www.giuraemilia.it), con la quale è stata respinta la domanda di revoca dell'assegno divorzile, in quanto “*il ricorrente non ha dimostrato un miglioramento delle condizioni economiche della Y successive alla sentenza di divorzio né un peggioramento delle proprie condizioni economiche*”; Cass., sez. 1, sent. 27 marzo 2020, n. 7555, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it), ove si afferma che “*il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile o di quello di mantenimento dei figli, previsto dalla citata norma, postula, quindi, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti (cfr. Cass. n. 1761 del 2008, in motivazione)*”. Con tale pronuncia la Corte ha inoltre precisato che “*la sopravvenuta adozione di quei figli effettuata dal nuovo marito della madre, da cui derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi per effetto del nuovo matrimonio contratto da quest'ultima, costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione o meno della sola entità di tale mantenimento, dal giudice adito ai sensi dell'art. 9L. 01/12/1970, n. 898, ove risulti che l'adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati*”.

<sup>23</sup>*Ex multis* Cass. civ., sez. VI, ord. 20 gennaio 2020, n. 1119, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it), secondo cui “*la revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertate*”.

<sup>24</sup>*Ex multis* Cass. civ., sez. VI, ord. 09 gennaio 2020, n. 174, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it).

<sup>25</sup>Cass. civ., sez. VI, ord. 26 giugno 2019, n. 17102, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it)

Il solo mutamento di un orientamento giurisprudenziale, in assenza dell'allegazione di un fatto nuovo modificativo della situazione economico-patrimoniale delle parti, non può comportare la revisione delle precedenti statuizioni giudiziarie sull'assegno divorzile e comporterà il rigetto della domanda<sup>26</sup>, dal momento che secondo il consolidato orientamento anche di legittimità<sup>27</sup> il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l'assegno di divorzio - e cioè con esclusione della rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - non può ritenersi “*giustificato motivo*” ai sensi dell'art. 9 legge div. per la revisione dei provvedimenti già passati in giudicato.

L'idoneità dei fatti sopravvenuti a modificare l'assetto economico-

---

<sup>26</sup>Si veda l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in merito alla richiesta di revisione dell'assegno divorzile ex art. 9 l. div. fondata esclusivamente sulla sopravvenuta pronuncia della Corte di Cassazione n. 11504/2017, con la quale era stato sostituito il criterio del tenore di vita con quello dell'autosufficienza-indipendenza economica del coniuge richiedente. Sul punto Trib. Mantova, 24 aprile 2018, ric. n. 1557/18 R.G. Vol., pres. rel. Benardi, in *www.ilcaso.it*, secondo il quale non può costituire “*giustificato motivo*” per la revisione dei provvedimenti già passati in giudicato ai sensi dell'art. 9 legge div. “*il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l'assegno di divorzio - e cioè con esclusione della rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. sul tema Cass. 10-5-2017 n. 11504; Cass. 22-6-2017 n. 15481; Cass. 29-8-2017 n. 20525; Cass. 9-10-2017 n. 23602; Cass. 26-1-2018 n. 2042; Cass. 7-2-2018 n. 3015; Cass. 16-3-2018 n. 6663)- atteso che, in caso contrario, si verrebbe ad estendere a rapporti esauriti, perché coperti dal giudicato, una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva ciò che non è consentito nemmeno alla legge (perlomeno in via generale: v. art. 11 disp. prel. cc) e che produrrebbe un risultato valutato come irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sul tema Cass. n. 15144/2011)”, ritenendo che non potesse “*neppure essere invocato il principio del c.d. "prospective overruling" atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale (cfr. Cass. n. 6862/2014; Cass. 3-9-2013 n. 20172; Cass. 11-3-2013 n. 5962)*”. Si vedano altresì sul punto App. Bologna, decreto 07 luglio 2018, n. 3751, inedito, che rigetta il reclamo proposto dall'ex coniuge per la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico, sul presupposto che “*la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il menzionato nuovo orientamento giurisprudenziale non può considerarsi integrare le <sopravvenienze>, giustificanti la modifica delle condizioni economiche del divorzio (Cassazione civile sez. I, 22/06/2017, n. 15481)*” e che nel caso di specie non erano stati allegati o provati elementi di fatto innovativi della situazione economica dell'ex coniuge; App. Bologna, decreto 14 ottobre 2018, n. cronol. 5653, inedito, secondo cui “*non può costituire sopravvenienza di giustificati motivi nemmeno l'affermazione del principio di diritto, contenuta nell'invocata pronuncia contenuta in Sez. I -, Sentenza n. 15481 del 22/06/2017 (...). Anche in base a tale pronuncia, pur fondata sulla valorizzazione della mera autosufficienza economica, quest'ultima, ai fini della revisione delle statuizioni sull'assegno divorzile, deve rappresentare, comunque, un fatto nuovo sopravvenuto alla sentenza di divorzio (...). In tale contesto la mancata allegazione di effettive fattispecie di sopravvenienze fattuali rilevanti e tali da integrare motivi di revisione dell'assegno di divorzio, determina una valutazione di irrilevanza delle istanze istruttorie dedotte dalle parti*”.*

<sup>27</sup>La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il presupposto per disporre la riforma del provvedimento sull'assegno divorzile è il fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti economici. Si veda *ex multis* Cass., sez. I, 13 gennaio 2017, n. 787; Cass., 30 aprile 2015, n. 8839; Cass., 20 giugno 2014, n. 14143.

patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento va valutata alla luce dei nuovi criteri dettati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione<sup>28</sup>. Ne consegue che l'ex coniuge che intende vedersi riconosciuto o confermato l'assegno di divorzio dovrà allegare e provare, oltre gli elementi di fatto nuovi, anche la rilevante disparità delle condizioni economico-patrimoniali tra le parti e il contributo fornito alla vita familiare, con riguardo alle aspettative professionali sacrificate<sup>29</sup>, se nel provvedimento di cui si chiede la modifica non è stato condotto tale ultimo accertamento<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup>Cass., sez. 6-1, ord. 05 giugno 2020, n. 10647, ove si afferma che la revisione delle condizioni patrimoniali conseguenti al divorzio di cui all'art. 9 l. n. 898 del 1970 “*postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, quale presupposto fattuale (dei «giustificati motivi» di cui parla l'art. 9) necessario per procedere al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (cfr. Cass. n. 1119 del 2020). Si deve dunque verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere, nel qual caso il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, quali emergenti dalle recenti pronunce di questa corte in materia (cfr., da ultimo, Cass. n. 21234 e 21228 del 2019), per modificarlo e adeguarlo all'attualità*”.

<sup>29</sup>Si veda sul punto Cass., sez. 1, sent. 05 marzo 2019, n. 6386, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it), con cui viene confermata la sentenza della corte d'appello, con la quale sono stati ritenuti “*integrati i presupposti per la cessazione dell'obbligo dell' A. di corrispondere un assegno, avente natura essenzialmente assistenziale, di mantenimento all'ex coniuge M., essendo sopravvenuta una riduzione della capacità reddituale del coniuge obbligato, conseguente al suo pensionamento (Cass. 8754/2011; Cass. 17030/2014), e risultando la M. del tutto autosufficiente economicamente, in quanto titolare di reddito medio di Euro 3.000,00 mensili, con eliminazione del divario che in passato aveva giustificato l'attribuzione alla stessa dell'assegno divorzile*”. Osserva la Corte che “*in relazione all'ulteriore funzione dell'assegno perequativo-compensativo, quale enucleata dalle Sezioni Unite nel recente arresto, nel motivo di ricorso la ricorrente nulla deduce ed allega, in merito alla necessità di "raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate", non essendo spiegato neppure quale sia stato il contributo dato alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge*”.

<sup>30</sup>Al contrario se nel provvedimento di cui si chiede la modifica è stato compiuto l'accertamento circa il ruolo endofamiliare svolto dall'ex coniuge ai fini della funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, esso deve intendersi coperto dal giudicato e pertanto non può oggetto di rivalutazione nemmeno da parte del giudice chiamato a decidere il procedimento *ex art. 9 l. div.*